



Comune di Craveggia

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

OGGETTO:

CONFERMA	TARIFFE	TASSA	RIFIUTI	2019	PER	L'ANNO
2020						

L'anno duemilaventi addi trenta del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati in videoconferenza mediante programma GoToMeeting i componenti di questo Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIOVANOLA PAOLO - Presidente	Sì
2. DEMARTINI IVAN - Consigliere	Sì
3. GNUVA LUCA - Consigliere	Sì
4. COTTINI FLAVIA - Consigliere	Sì
5. FERRARIS PIETRO - Consigliere	Sì
6. FORTIS ANDREA - Consigliere	Sì
7. ZATTA ANNA MARIA - Consigliere	Sì
8. IELMOLI SARA - Consigliere	Sì
9. MONTANARI WALTER - Consigliere	Sì
10. PODICO FULVIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Assiste in collegamento il Segretario Generale, Dr. Giovanni Boggi.

L'identità personale dei componenti del Consiglio Comunale, collegati in videoconferenza, è stata accertata da parte del Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità previste dal decreto del Sindaco n. 4 del 28 aprile 2020.

Il Signor GIOVANOLA PAOLO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i membri intervenuti a deliberare in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che:

la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99;

il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

l'art. 8 del D.P.R. 158/99 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che:

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Viste:

- la deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante il Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola "CONSER VCO", il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (EGATO), previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 in termini di titolarità dei compiti relativi alla determinazione e validazione dei PEF TARI dei Comuni dell'Ambito;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Preso atto che con comunicazione del 09/09/2020, il Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola, nella veste di EGATO, informa i Comuni consorziati che la procedura di determinazione dei Piani Finanziari 2020 non potrà essere completata nei tempi propedeutici all'esame del Consiglio Comunale in quanto sono necessari un supplemento di istruttoria e l'elaborazione di dati contabili in acquisizione da parte dei diversi soggetti coinvolti;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette quindi di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Dato atto quindi che, in mancanza del PEF 2020 validato, è necessario avvalersi della facoltà prevista dal ricordato art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 15/04/2019 di determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2019;

Rilevato che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare TARI ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come pandemia (lo scorso 11 marzo 2020);

Preso atto che, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato;

Considerato che, con diversi provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stata disposta la sospensione obbligatoria di molteplici attività che ha comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

Preso atto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e il conseguente lockdown imposto alle attività economiche, l'Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 prevedendo misure urgenti a tutela delle utenze del servizio integrato di gestione dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19;

Dato atto che:

la suddetta deliberazione stabilisce per l'anno 2020 un meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti per le attività di utenze non domestiche, individuate mediante i codici ATECO, sottoposte a chiusura a seguito delle misure restrittive introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati;

il Comune, come afferma anche la stessa deliberazione dell'Autorità, può definire ulteriori agevolazioni rispetto a quelle minime da riconoscere obbligatoriamente, in ragione della potestà riconosciuta dal comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013;

qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif può essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche soggette a sospensione obbligatoria previste dagli allegati alla deliberazione in esame, al fine di rispettare il minimo regolatorio imposto dalle previsioni dell'Autorità. Non esiste alcun divieto di procedere in maniera più ampia, con risorse derivanti dal bilancio dell'Ente, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà provocata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Considerato che l'elencazione dei codici ATECO nelle tabelle ARERA è esemplificativa e non esaustiva, come dichiarato dall'Autorità nella deliberazione n. 158/2020/R/rif;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'attuazione di cui sopra, prevedere limitatamente all'anno 2020 le riduzioni tariffarie COVID-19 come di seguito indicato:

- 25% dell'intero importo dell'imposta su tutte le attività inserite nelle Tab. 1a), 1b) e 2) dell'allegato A della deliberazione n. 158/2020/R/rif;

Ritenuto opportuno prevedere, al fine di semplificare l'adempimento tributario, che le suddette riduzioni vengano applicate d'ufficio, tramite riscontro con i documenti ed informazioni in possesso del Comune, e calcolate sul tributo dovuto per l'anno 2020 sulla base delle tariffe stabilite con il presente provvedimento;

Preso atto della potestà regolamentare ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 446/97, si ritiene opportuno chiarire, con la presente deliberazione avente natura regolamentare, che tale articolo non possa applicarsi in caso una delle riduzioni sia quella definita con il presente atto, trattandosi di riduzione obbligatoria legata a determinazione ARERA,

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni introdotte e disciplinate dalla presente deliberazione, finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo e quindi senza gravare sulle altre utenze del servizio integrato dei rifiuti, sono stimate in euro 12.000,00.

Dato atto che l'importo complessivo stimato di detta riduzione viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo al c.d. *fondo funzioni fondamentali* assegnato dallo Stato;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, di avvalersi della facoltà dell'art. 107, comma 5, del D. L. 18/2020 e di procedere all'approvazione per l'anno 2020 delle tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 15/04/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Considerato che l'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992; il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia del VCO pari al 5% sull'importo del tributo;

Considerato inoltre che:

- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione; nel caso la deliberazione sia approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, le aliquote e tariffe deliberate hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il termine per l'approvazione per il bilancio di previsione degli Enti locali è il 30 settembre 2020;
- l'art. 13, comma 15 e 15-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico nei tempi stabiliti da normativa vigente;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Per quanto sopra.

Con n. 9 favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, n. 1 contrario (Podico Fulvia) nessuno astenuto su n. 10 presenti,

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende interamente riportato:

1. **Di approvare** per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 15/04/2019, come riportate nell'allegato della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
3. **Ritenuto opportuno**, ai fini dell'attuazione di cui sopra, prevedere limitatamente all'anno 2020 le riduzioni tariffarie COVID-19 come di seguito indicato:

- 25% dell'intero importo dell'imposta su tutte le attività inserite nelle Tab. 1a), 1b) e 2) dell'allegato A della deliberazione n. 158/2020/R/rif;
4. **Ritenuto, altresì**, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
- **PRIMA RATA: 15/11/2020**
 - **SECONDA RATA: 31/12/2020**
 - **CON POSSIBILITÀ DI VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 15/11/2020**
5. **Di dare atto** che la copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni della presente deliberazione stimato in € 12.000,00 sarà finanziata facendo ricorso al c.d. "*fondo funzioni fondamentali*" assegnato dallo Stato;
6. **Di dare atto** che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla provincia del VCO pari al 5%;
7. **Di provvedere** ad inviare, esclusivamente per via telematica nei termini di legge, la presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico nei tempi stabiliti da normativa vigente.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : GIOVANOLA PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr. Giovanni Boggi

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
Serv.Finanziario Parere di Regolarità Contabile	Favorevole	F.to: Giovanola Paolo	
Responsabile del Servizio - Parere di Regolarità Tecnica	Favorevole	F.to: Giovanola Paolo	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata il giorno 23/10/2020 all'Albo Pretorio di questo ente ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi dal 23/10/2020 07/11/2020 ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Craveggia, li 23/10/2020

Il Segretario Comunale
F.toDr. Giovanni Boggi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente La presente pubblicazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune senza reclami ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 30-set-2020.

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Giovanni Boggi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni Boggi